

Interventi in favore del lavoro nel settore agricolo

Domenico Repetto *Funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze*

I commi dal 55 al 66 sono dedicati agli interventi in favore del settore agricolo

Riforma della disoccupazione agricola

Il **comma 55** riforma la normativa in materia di disoccupazione agricola, disponendo, per gli operai agricoli a tempo determinato ed equiparati, che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione, fissato nella misura del 40% della retribuzione, sia corrisposto per il numero di giornate di iscrizione nei relativi elenchi nominativi.

È inoltre previsto (**comma 57**) che ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, necessario per poter accedere alle prestazioni pensionistiche, l'Inps detragga dall'importo dell'indennità di disoccupazione, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate.

Si sopprime, di fatto, il sistema delle cosiddette soglie (51-101-151 giornate annue), che nel tempo ha creato pesanti distorsioni, favorendo da una parte l'evasione contributiva parziale e dall'altra il lavoro fittizio.

Il **comma 58** introduce, in via sperimentale per l'anno 2008, un credito d'imposta per i datori di lavoro agricolo, calcolato in base a ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.

L'agevolazione è pari a 1 euro a giornata per le attività che ricadono nelle zone ricomprese nel cosiddetto obiettivo «convergenza» (note anche come aree Obiettivo 1), oppure 0,30 euro per quelle delle zone di cui all'obiettivo «competitività regionale e occupazione» (aree Obiettivo 2).

Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procederà alla verifica delle disposizioni introdotte, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pub-

blica, alla restante parte del territorio nazionale (**comma 59**).

Lavoro agricolo e sicurezza del lavoro

Il **comma 60** contiene le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, prevedendo, in chiave di incentivazione per il settore agricolo interessato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, una riduzione dei contributi dovuti all'Inail, per quelle imprese, operanti da almeno due anni, in regola con tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626/1994 e che non abbiano registrato infortuni nel biennio antecedente alla richiesta del beneficio.

In particolare, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto applicherà una riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui. Queste imprese dovranno:

- a) essere in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- b) aver adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- c) non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Contributi per la formazione continua

Con il **comma 62** viene ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la contribuzione relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuta dai datori di lavoro agricoli. In particolare si prevede che la relativa aliquota contributiva sia ridotta di 0,3 punti percentuali. Tuttavia, l'importo risultante da detta riduzione continua ad essere a carico dei datori di lavoro ed è utilizzato per il finanziamento delle iniziative di

formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo.

Il **comma 63** dispone quindi che i datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua devono effettuare l'intero versamento dei contributi in questione, pari al 2,75% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, all'Inps, che, una volta dedotti i costi amministrativi, provvede ogni due mesi al trasferimento dell'importo relativo allo 0,3 per cento al Fondo paritetico indicato dal datore di lavoro. Ai sensi del **comma 64**, anche i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici sono obbligati comunque a versare all'Inps l'intero contributo del 2,75%. In questo caso, la quota dello 0,3% per il finanziamento delle iniziative di formazione continua segue la medesima destinazione dell'addizionale contributiva prevista dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (anch'essa pari allo 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo).

Appare utile sottolineare infine l'importanza di questa norma, finalizzata a conseguire il diritto alla formazione continua dei lavoratori agricoli, assolutamente indispensabile per affrontare le continue trasformazioni tecnologiche, organizzative e produttive del settore e per investire sul ricambio generazionale.

Calamità naturali

Il **comma 65** modifica la disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali di cui all'articolo 21, comma 6, della legge n. 223/1991, al fine di circoscriverne il campo di applicazione.

In base alla nuova formulazione, viene circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Si prevede infatti che il beneficio in questione è destinato solamente ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano prestato per almeno cinque giornate la propria attività per imprese agricole che possiedano i seguenti requisiti:

ricadano nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006 (che rimette alle Regioni il compito di provvedere alla delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori agricoli);

abbiano beneficiato degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (Fsn), con l'obiettivo

di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Ai sensi della vigente disciplina possono invece usufruire del beneficio in questione tutti i lavoratori agricoli che abbiano prestato nell'anno interessato al medesimo beneficio almeno cinque giornate di lavoro (a prescindere dalle caratteristiche dell'impresa nei cui confronti sono state prestate tali giornate lavorative). Le modifiche proposte, inoltre, delimitano l'entità del beneficio attribuito, prevedendo che, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, è riconosciuto un numero di giornate necessarie al raggiungimento delle giornate lavorative effettivamente prestate alle dipendenze delle stesse imprese agricole nell'anno precedente a quello in cui abbiano fruito degli interventi del Fsn.

Compensazione tra aiuti comunitari e contributi previdenziali

Il **comma 66**, infine, dispone in materia di compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

Più specificamente, si precisa che la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria riguarda i contributi già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti. Inoltre, si dispone che la comunicazione in via informatica dei dati relativi ai contributi previdenziali scaduti debba essere inoltrata contestualmente non solamente all'Agea, ma anche a tutti gli organismi pagatori ed ai diretti interessati, anche tramite i Centri assistenza agricola.

Le disposizioni per il lavoro agricolo

Commi 55-59	Riforma della disoccupazione agricola
Commi 60-61	Credito di imposta sperimentale
Comma 62	Sicurezza sul lavoro
Commi 63 e 64	Contributi per la formazione continua
Comma 65	Modifiche alla disciplina in materia di calamità naturali
Comma 66	Compensazione tra aiuti comunitari e contributi previdenziali